

Repertorio Numero 1977 Raccolta Numero 1453
 ATTO COSTITUTIVO
 DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei.

Il giorno quattordici del mese di Aprile.

In Termini Imerese, nel mio studio sito in Piazza Duomo, numero 1/c.

Innanzi a me Dott. LIVIA COCO, Notaio residente in Termini Imerese, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto.

SONO PRESENTI

1) DOLCE Filippo, nato in Palermo il 19 luglio 1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Vice Sindaco del:

- Comune di Aliminusa, con sede in Aliminusa, via Roma n.2, C.F.00595740820, domiciliato per la carica presso la detta sede, giusta delega rilasciata in data 13 aprile 2006 dal Sindaco pro-tempore del detto Comune Dott. Dolce Ignazio, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai comparanti, autorizzato alla stipula del presente atto in forza delle delibere n. 45 del 29 novembre 2005 e n.13 del 30 marzo 2006, entrambe emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", previa lettura da me notaio datane ai comparanti;

2) SCIMECA Antonino, nato in Termini Imerese il 16 settembre 1977, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Vice Sindaco del:

- Comune di Caccamo, con sede in Caccamo, Corso Umberto I n.78, C.F.80017540826, domiciliato per la carica presso la detta sede, giusta delega rilasciata in data odierna dal Sindaco pro-tempore del detto Comune Dott. Di Cola Nicasio che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da me notaio datane ai comparanti, autorizzato alla stipula del presente atto in forza delle delibere n. 7 del 17 gennaio 2005 e n.19 del 3 aprile 2006, entrambe emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "E" e "F", previa lettura da me notaio datane ai comparanti;

3) LI POMI Filippo, nato in Palermo il 19 giugno 1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Assessore Comunale del:

- Comune di Cerda, con sede in Cerda, Piazza La Mantia s.n.c., C.F.00621360825, domiciliato per la carica presso la detta sede, giusta delega rilasciata in data 13 aprile 2006 dal Sindaco pro-tempore del detto Comune Dott. Dionisi Loreto che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "G", previa lettura da me notaio datane ai comparanti, autorizzato alla stipula del presente atto in forza delle delibere n. 40 del 30 novembre 2005 e n.9 del 12 aprile 2006, entrambe emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "H" e "I", previa lettura da me notaio datane ai comparanti;

4) MUSCARELLA Erasmo, nato in Sciara l'1 agosto 1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Assessore Comunale del:

- Comune di Sciara, con sede in Sciara, Piazza Castelreale s.n.c., C.F. 87000930823, domiciliato per la carica presso la detta sede, giusta delega rilasciata in data 13 aprile 2006 dal Sindaco pro-tempore del detto Comune Dott. Cavera Salvatore Antonino che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "L", previa lettura da me notaio datane ai comparanti, autorizzato alla stipula

del presente atto in forza delle delibere n. 41 del 30 dicembre 2005 e n.10 del 13 aprile 2006, entrambe emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "M" e "N", previa lettura da me notaio datane ai comparenti;

5) GIUNTA Enzo, nato in Bogliasco (GE) l'8 aprile 1941, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del:

- Comune di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese, Piazza Duomo s.n.c. C.F.87000370822, domiciliato per la carica presso la detta sede, autorizzato alla stipula del presente atto in forza delle delibere n. 143 del 12 dicembre 2005 e n.25 del 5 aprile 2006, entrambe emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "O" e "P", previa lettura da me notaio datane ai comparenti;

6) CAMPAGNA Giuseppe, nato in Trabia il 19 giugno 1945, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Vice Sindaco del:

- Comune di Trabia, con sede in Trabia, via Spalla n.28, C.F.87000530821, domiciliato per la carica presso la detta sede, giusta delega rilasciata in data 13 aprile 2006 dal Sindaco pro-tempore del detto Comune Dott. Salvatore Piazza che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "Q", previa lettura da me notaio datane ai comparenti, autorizzato alla stipula del presente atto in forza delle delibere n. 48 del 9 giugno 2005, n.103 del 19 dicembre 2005 e n.16 del 12 aprile 2006, tutte emanate dal Consiglio Comunale, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "R", "S" e "T", previa lettura da me notaio datane ai comparenti.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) E' costituita tra i Comuni sopra detti, in funzione consortile, ai sensi dell'art. 18 della legge Regionale Siciliana 6 marzo 1986, n.9, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata, denominata:

- "IMERA Sviluppo 2010 - Società Consortile a r.l."

ART. 2) La società ha sede in Termini Imerese.

ART. 3) L'oggetto, l'organizzazione e il funzionamento della società, sono regolati dal presente atto, nonché dallo Statuto, composto da 26 articoli che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "U", per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- il Comune di Aliminusa, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), pari al due virgola cinque per cento (2,5%) del capitale sociale;

- il Comune di Caccamo, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero), pari al sedici virgola cinque per cento (16,5%) del capitale sociale;

- il Comune di Cerda, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero), pari al dieci virgola cinque per cento (10,5%) del capitale sociale;

- il Comune di Sciara, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale;

- il Comune di Termini Imerese, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), pari al quarantanove per cento (49%) del capitale sociale;

- il Comune di Trabia, come sopra rappresentato, sottoscrive una quota del valore di Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero), pari al sedici virgola cinque per cento (16,5%) del capitale sociale.

Il venticinque per cento (25%) del detto capitale sociale, pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) è stato versato in data 13 aprile 2006 presso la Banca di Credito Siciliano di Termini Imerese, così come risulta dalla ricevuta di deposito che, in copia certificata conforme da me Notaio in data odierna Rep. n.1976, al presente atto si allega sotto la lettera "V", previa espressa dispensa dalla lettura, fattane dai componenti, d'accordo con me Notaio.

I componenti danno ampio mandato all'organo amministrativo di ritirare presso la predetta Banca l'importo del capitale versato, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciando ampia quietanza ed esonerando la suddetta Banca da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

ART.6) Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della Società.

In proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D.P.R.18 febbraio 1986 n.30, si presume che l'importo globale delle spese poste a carico della Società, per la sua costituzione, ammonti ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane ai componenti che lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta su due fogli di cui occupa sette pagine intere e parte della ottava.

F.to: Filippo Dolce - Antonino Scimeca - Filippo Li Pomi - Erasmo Muscarella - Enzo Giunta - Campagna Giuseppe - Livia Coco Notaio.

ALLEGATO " U" - Repertorio numero 1977 Raccolta numero 1453

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, in funzione consortile, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione siciliana 11.12.1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113 bis del DLgs del 18.08.2000 n. 267, una società a responsabilità limitata denominata:

- "IMERA Sviluppo 2010 - Società Consortile a R.L.", con gli scopi ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Termini Imerese.

Con deliberazione dall'organo sociale competente la sede sociale potrà essere trasferita altrove; si potranno altresì istituire e/o sopprimere sedi secondarie ed amministrative, che devono, comunque, essere sempre all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società, oltre a rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque). Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Con analogha deliberazione potrà essere deciso anche lo scioglimento anticipato.

Art. 4 Oggetto

La società, che persegue finalità d'interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale e civile dell'area-sistema rappresentata dal territorio dei Comuni soci. Svolge un ruolo di promozione e attivazione delle capacità progettuali a livello del sistema locale. Facilita la nascita, la crescita e lo sviluppo di attività economiche nel territorio. Persegue gli obiettivi dell'aumento del tasso di occupazione e del miglioramento della qualità della vita, opera affinché le azioni e gli interventi siano orientati alla sostenibilità, secondo i principi della conferenza di Rio e della Carta di Aalborg.

La società, direttamente o avvalendosi di intese con Enti, Aziende, Consorzi, Associazioni di imprese, opererà nei seguenti ambiti, la cui elencazione è esemplificativa e non tassativa:

- 1) erogazione di servizi di consulenza ed assistenza in materia di integrazione e razionalizzazione amministrativa dei servizi tra gli enti pubblici con particolare riferimento ai processi di e-governement;
- 2) organizzazione e gestione di centri di servizi polifunzionali (Sportello Unico Attività Produttive, Sportello Unico dell'Edilizia, Informagiovani, Ufficio Intercomunale di Statistica, Ufficio Europa, Ufficio per la promozione del territorio, etc...)
- 3) attivazione, coordinamento, realizzazione di piani innovativi, progetti territoriali comprensoriali, piani strategici territoriali;
- 4) individuazione, formulazione, attuazione, gestione di progetti, servizi, attività in materia di infrastrutture del territorio, insediamenti produttivi, servizi integrati alle imprese, ivi compresi gli incubatori di nuove imprese;
- 5) servizi tecnici e gestionali con particolare riferimento all'innovazione tecnologia e gestionale, alla formazione professionale, alla certificazione aziendale di processo e di prodotto, alle certificazioni di qualità e al marketing territoriale, al credito agevolato per piccole e piccolissime imprese, all'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, da parte di privati ed enti pubblici;
- 6) attivazione, coordinamento, attuazione, gestione di sovvenzioni globali e altri strumenti di programmazione negoziata o che potrebbero nascere da disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
- 7) attivazione di iniziative volte alla ricerca, all'innovazione ed al trasferimento tecnologico nei trasporti, nell'industria e nell'artigianato, nell'ambiente, nell'agroalimentare con particolare riferimento alla creazione di marchi di produzione e di protocolli per la commercializzazione dei prodotti;
- 8) politiche attive del lavoro, con particolare riguardo ai servizi di promozione e supporto della domanda e dell'offerta;
- 9) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per le persone fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti pubblici e privati;
- 10) supporto ai Comuni, all'Università ed al Consorzio Universitario, in particolare nelle interazioni con il sistema produttivo;
- 11) l'attivazione, mediante la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, dell'assistenza alle nuove imprese, a quelle giovanili e femminili;
- 12) l'attivazione di progetti per l'internazionalizzazione insieme alla rappresentazione dell'immagine unitaria dei comuni soci e del territorio presso soggetti istituzionali, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- 13) l'attivazione, anche mediante protocolli d'intesa con gli enti e le Agenzie preposte, di iniziative per la diffusione di pratiche ed il trasferimento di metodologie relative allo sviluppo sostenibile;

- 14) la creazione e la promozione di un distretto turistico integrato con il distretto culturale, per la valorizzazione del grande patrimonio di cui è dotato il territorio; la gestione dei servizi relativi, ivi compresa la gestione di riserve e siti naturalistici;
- 15) lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione delle buone pratiche, l'elaborazione di piani e progetti specifici, l'adozione di protocolli e regolamenti anche da parte dei Comuni soci, che tendano a realizzare gli obiettivi del protocollo di Kyoto, il risparmio energetico, l'utilizzo di energia prodotta da fonti pulite e/o rinnovabili;
- 16) l'ideazione e l'attuazione di programmi e progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo, con particolare riguardo ai Paesi del bacino del Mediterraneo;
- 17) l'ideazione e la realizzazione del "Piano della Comunicazione" dei Comuni soci e gestione delle attività connesse alla comunicazione;
- 18) l'effettuazione di analisi, studi, ricerche sulle dinamiche sociali ed economiche del territorio e, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con le organizzazioni di categoria e dei consumatori, sulle dinamiche dei costi di produzione e di commercializzazione;
- 19) l'ideazione, l'organizzazione, la gestione di progetti relativi al "Servizio Civile" e ad altre analoghe iniziative.

La società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati ed, in genere, di tutte le provvidenze statali, regionali, comunitarie e di qualsiasi altro ente nell'osservanza, tuttavia, degli eventuali divieti di cumulo previsti dalla legge.

La società, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto.

Art. 5 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), ripartito in 200 (duecento) quote di Euro 500,00 ciascuna, aventi tutte parità di diritto.

Ogni quota è indivisibile e da diritto ad un voto.

Le partecipazioni in conformità a quanto previsto all'art. 18 della L.R. 9/86 e dell'art. 22, lett. e) della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni possono appartenere soltanto ad Enti pubblici ed attribuiscono i particolari poteri consentiti dalla legge e previsti dal presente statuto.

Le partecipazioni sono trasferibili fra Enti pubblici con le modalità indicate dal successivo art. 9.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Art.6 Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura.

I versamenti sulle quote di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2477 Cod. Civ.

Il funzionamento tecnico-amministrativo della società consortile, i rapporti tra i soci sia nei confronti della società che tra di loro potranno essere disciplinati da un regolamento interno da

predisporsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Nel regolamento interno saranno disciplinate le penalità a carico dei soci morosi o comunque inadempienti in relazione al danno derivante dal loro comportamento. In particolare saranno stabilite le misure minime e massime delle dette penalità tenuto conto della gravità e della diversità delle inadempienze.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum o annuale, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazione, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali, istituti scientifici, enti pubblici e aziende private e associazioni.

Art. 7 Finanziamento delle attività della società consortile

La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- b) i versamenti effettuati dai soci per ripianare i disavanzi d'esercizio;
- c) Gli addebiti pro - quota ai soci di tutte le spese sostenute nel loro interesse per il funzionamento della stessa;

Il Consiglio di Amministrazione anteriormente all'inizio di ciascun esercizio deve predisporre il bilancio di previsione delle spese annuali da addebitare ai soci, ai sensi della lettera c.

Art. 8 Composizione societaria iniziale e successivi possibili allargamenti della stessa.

I soci saranno inizialmente i soggetti (Enti Locali) individuati quali Comuni componenti il comprensorio denominato "_____". Le partecipazioni alla Società consortile saranno distribuite fra gli Enti Locali soci in proporzione alla popolazione residente rilevata nell'ultimo censimento. La partecipazione alla società può essere estesa ad Enti pubblici che possono unanimemente contribuire all'affermazione di un'azione di sviluppo territoriale basato su un percorso di programmazione reale di concertazione efficace. Per l'ammissione alla società di nuovi soci, gli aspiranti devono inoltrare domanda all'organo amministrativo.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società e di accettarle incondizionatamente nella loro integrità.

Le domande di ammissione esaminate dall'Assemblea dei soci, nell'ordine della loro presentazione, possono essere accolte nei limiti delle quote sociali messe a disposizione dai soci o delle quote di nuova emissione in attuazione dell'aumento di cui al presente Statuto.

La deliberazione che respinga la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. Il socio ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedere, a pena di decadenza, agli adempimenti e/o ai versamenti richiesti.

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello che risulta dal libro dei soci, regolarmente tenuto a norma dell'art. 2490 del codice civile.

I soci per tutta la durata della loro partecipazione alla società si obbligano:

- a) a liberare le quote sottoscritte, a corrispondere regolarmente alla società i contributi e quante altre somme previste dal presente statuto e a rimborsare le spese sostenute, dalla società nell'interesse dei soci richiedenti nonché a risarcire la società medesima dei danni e delle perdite subite per il loro inadempimento;
- b) ad osservare il contratto, lo statuto e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi della società;
- c) a trasferire il vincolo consortile discendente dal presente statuto ai loro aventi causa in caso di alienazione delle quote.

Art. 9 Trasferimenti e prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, le proprie partecipazioni, ovvero, in caso di aumento del capitale sociale, i diritti di opzione sulle emittende partecipazioni, dovrà previamente notificarlo, a mezzo raccomandata A.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a darne comunicazione tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le partecipazioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Art. 10 Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito:

- 1) dal capitale sociale di cui ai precedenti articoli;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dalle riserve straordinarie costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 11 Organi societari

Gli organi della società sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea dei soci;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Il Collegio Sindacale.

Art. 12 Assemblea dei soci

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate e costituite a norma di legge e del presente statuto, rappresentano l'universalità dei Soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Cod. Civ.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal rappresentante dell'Ente che detiene la quota di partecipazione più elevata o, in caso di parità, dal più anziano di età.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dagli intervenuti salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 13 Partecipazione all'assemblea dei soci

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea dei soci non ha termini di durata; essa si rinnova nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Locali soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
- 2) nomina il Presidente dell'Assemblea dei soci, gli amministratori, i sindaci, e il Presidente del Collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e del Collegio sindacale;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;
- 6) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e le relative permutate.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori, di norma, nella sede sociale o, eccezionalmente, in luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea o all'Estero.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o per decisione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod.civ..

L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci a norma e nei termini di legge e deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, a mezzo posta elettronica, telefax o altri strumenti che ne assicurino la ricezione e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare o in mancanza è effettuata mediante lettera raccomandata ai sensi dell'art. 2479 del Codice civile

Esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione qualora la prima non raggiungesse il numero legale o andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa delibera sugli argomenti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Le nomine alle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa.

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento:

- a. ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b. ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;

- d. i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e. risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f. i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g. in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria inerenti la modifica dell'oggetto sociale è necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento (70%) del capitale sociale.

Art. 16 Presidente dell'assemblea dei soci

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci viene eletto, nel suo ambito, direttamente dall'Assemblea dei soci a maggioranza del capitale sociale, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Al Presidente dell'Assemblea dei soci è attribuito:

- a) di presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) di dare le opportune disposizioni e di controllare l'esecuzione delle deliberazioni presso gli organi della società;
- c) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci.

Art. 17 Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente è nominato, tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito:

- a) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
- c) di rappresentare la società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione;
- d) di rappresentare la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

e) di accertare che si operi in conformità degli interessi della società;

f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 18 Vice presidente

Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Presidente è nominato tra i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 19 Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di cinque membri, eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio o per il minor periodo che l'Assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina, essi sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve testè convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede sociale ovvero, qualora sia necessario, in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con telegramma, fax o posta elettronica con obbligo di risposta del destinatario da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere, ovvero, nei casi di effettiva urgenza, con le stesse modalità almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è investito nei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare assume con la maggioranza dei componenti in carica del consiglio stesso:

- a. la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b. l'approvazione dei piani revisionali operativi,
- c. la redazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli scopi sociali;
- d. l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- e. l'assunzione di finanziamenti passivi di importo superiore al capitale sociale;
- f. l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- g. il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;
- h. la proposta di vendita o d'affitto d'azienda da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 14;
- i. la proposta d'acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 15;
- j. L'acquisizione di immobili da sottoporre all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15;
- k. la stipulazione di convenzioni con i Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici e privati per l'affidamento alla Società di concessioni/servizi.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, ove autorizzato preventivamente dall'Assemblea dei Soci, Direttore Generale, Direttore Tecnico nonché procuratori ad negotia e preposti alla gestione, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni nonché le eventuali cauzioni, in tal caso il o gli Amministratori delegati hanno, con firma libera, la rappresentanza nell'ambito della delega attribuita; qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori delegati, essi hanno, con firma

libera, la rappresentanza della società, per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'articolo 2384 del codice civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, nominato ad ogni seduta anche fra non amministratori.

La cessazione, la decadenza, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dello stesso Ente o società che lo aveva precedentemente designato ai sensi dell'art. 2449 Cod.Civ..

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria dei soci.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Ferme restando le incompatibilità stabilite dalla legge non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di amministrazione il Sindaco, gli assessori e i consiglieri dei comuni soci. Gli amministratori, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e, comunque, prima dell'insediamento.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti nella Società prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art.20 Collegio sindacale

E' composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti che devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea elegge, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci devono assistere alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione alle quali devono essere invitati.

Essi devono adempiere ai doveri imposti dalla legge ed esercitano il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ..

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono risultare nell'apposito libro.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Art. 21 Bilancio e utili

Gli esercizi si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale nelle sue parti dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono accantonati a favore di riserve straordinarie.

Art. 22 Diritto di recesso

Trascorso un quinquennio ciascun socio può recedere dalla società, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso diviene operativo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, fermo restando le obbligazioni in essere al momento del recesso e fatto salvo quanto previsto nel presente statuto.

Art. 23 Esclusione del socio

Oltre nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui di seguito.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Al socio receduto od al socio escluso spetta solamente il rimborso di valore delle partecipazioni sottoscritte e versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso previa detrazione di ogni suo debito verso la società.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per l'avvenuto conseguimento dello scopo consortile o per la sua impossibilità di conseguimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinato ai fini di pubblica utilità.

Art. 25 Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, nonché fra questi od alcuno di essi e gli amministratori sarà deferita ad un collegio di tre arbitri irrituali da nominarsi nel modo seguente:

- a) Se le parti contendenti sono due, ciascuna di esse designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati nomineranno il terzo, facendo ricorso, in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale di Termini Imerese.
- b) Se le parti contendenti sono più di due esse provvederanno a nominare tutti e tre gli arbitri fra loro d'accordo o, in caso di disaccordo, ne chiederanno la designazione al Presidente del Tribunale di Termini Imerese.

La parte diligente può chiedere al Presidente del tribunale di Termini Imerese anche la designazione dell'arbitro o degli arbitri non designati dalle altre parti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in caso di disaccordo, anche nel caso in cui un arbitro non accetti l'incarico o venga a mancare, per qualsiasi ragione, dopo l'accettazione.

Gli arbitri non sono tenuti a formalità di procedura; essi giudicano quali amichevoli compositori ed inappellabilmente; la loro decisione deve verbalizzarsi per iscritto e deve essere succintamente motivata.



Termini Imerese, 14.04.2006

Art. 26 Disposizione generale

Per quanto non previsto nel presente statuto, nell'atto costitutivo e nel regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

F.to: Filippo Dolce - Antonino Scimeca - Filippo Li Pomi - Erasmo Muscarella - Enzo Giunta - Campagna Giuseppe - Livia Coco Notaio.